Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 7 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 2 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio 35.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bozzi Tullio di Giulio e di Podorsai Angela, nato a Trieste il 5 settembre 1908, tenente di complemento. — Comandante di compagnia coloniale, si lanciava contro posizione fortemente presidiata dai ribelli. Gravemente ferito all'addome, continuava a mantenere il comando del reparto e ad incuorare i dipendenti, fino a che le forze gli venivano meno.

Branca Gerardo di Ascanio e di Caracciolo Anna, nato a Napoli il 15 agosto 1894, maggiore di cavalleria in s.p.e. — Comandante e combattente di grande perizia ed ardimento, durante lungo periodo operativo guidava costantemente al successo il proprio reparto, da lui forgiato e temprato alle imprese più dure e più rischiose, infliggendo all'avversario perdite sanguinose.

Di Febo Fiorenzo di Tiziano e di De Galatis Elisabetta, nato a Silvi (Teramo) il 12 aprile 1910, sottotenente medico. — Durante lo svolgimento di un accanito combattimento per la conquista di forti posizioni tenute dai ribelli, si spingeva nelle prime linee, per curare più sollecitamente i feriti. Colpito a sua volta da fucilata alla gamba, non desisteva dal suo nobile compito e non provvedeva alla sua personale medicazione se non dopo essere assicurato che i feriti più gravi erano stati medicati.

Lorenzini Orlando di Giuseppe e di Giustini Maria, nato a Guardistallo (Pisa) il 3 maggio 1890, tenente colonnello di fanteria in s.p.e. — Bella figura di ufficiale, organizzatore e trascinatore di uomini, confermava in più fatti d'arme le sue doti di comandante audace e di esperto che gli hanno procurato fama nell'ambiente coloniale. Al comando di un gruppo tattico e poi di una brigata indigeni, in tre giorni di aspra lotta riusciva, con intelligente impiego dei reparti e delle varie armi, con lo slancio e la foga che seppe infondere nei propri dipendenti, a battere l'avversario su posizioni ritenute inespugnabili, conseguendo risultati brillanti e tali da scuotere definitivamente la baldanza delle formazioni ribelli.

Lorenzini Orlando di Giuseppe e di Giuntini Maria, nato a Guardistallo (Pisa) il 3 maggio 1890, tenente colonnello di fanteria in s.p.e. — Comandante di brigata coloniale, nel corso di importanti cicli operativi affermava costantemente elette virtù di capo, esemplare valore, alto prestigio. Sempre alla testa delle sue truppe, in circostanze particolarmente difficili ed attraverso aspri e sanguinosi combattimenti, trascinava la sua unità al successo, infliggendo al nemico perdite ingenti e catturandogli numeroso materiale. Ufficiale superiore in cui vigoria d'azione ed eminenti qualità di capo animatore - costantemente dimostrate - si fondono armonicamente nella tempra del combattente saldo e valoroso.

Orlando Michele fu Tommaso e di Decastro Paolina, nato a Salemi (Trapani) il 29 aprile 1912, tenente di fanteria di complemento. — Comandante del reparto comando di un battaglione coloniale, durante un improvviso attacco di rilevanti forze ribelli sul fianco della colonna, si slanciava coraggiosamente all'assalto a fianco del comandante del battaglione. Ferito gravemente, malgrado l'intenso fuoco avversario, seguitava a combattere incitando i propri dipendenti alla lotta.

Ricca Michele di Adelchi e di Buonfiglio Matilde, nato a Foggia il 9 maggio 1907, tenente. — In un combattimento, mentre il nemico tentava l'accerchiamento del battaglione, con la propria compagnia si lanciava alla baionetta sulla posizione dominante ed organizzata a difesa che rappresentava un fortilizio per l'avversario; ne abbatteva quasi tutti i difensori e la conquistava catturando gran numero di armi, munizioni e quadrupedi.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bellomo Giovanni di Michele e di Angiulli Carmina, nato a Valenzano (Bari) l'8 settembre 1906, sottotenente medico. — Durante un aspro combattimento si offriva volontario per sostituire un collega ferito, prestando la propria generosa opera di sanitario sotto l'intenso fuoco nemico.

Galligara Luciano di Francesco e di Bondi Oliva, nato ad Arona (Novara), sottotenente di fanteria (b). — Comandante di banda di estrema retroguardia di colonna attaccata da numerosi gruppi ribelli, li conteneva prima con aggiustato fuoco e li volgeva, poi, con violento contrattacco in disordinata fuga, infliggendo loro perdite e catturando armi e munizioni.

D'Oronzo Angelo di Pasquale e di Vannella Concetta, nato a Barletta (Bari) il 27 luglio 1911, sottotenente di cavalleria di complemento. — Comandante di plotone appiedato durante un combattimento contro formazioni ribelli, inviato di rinforzo ad altro plotone seriamente impegnato, alla testa dei suoi attaccava l'avversario su di un fianco, infliggendogli, dopo aspra lotta, gravi perdite, costringendolo alla fuga e disimpegnando così l'altro plotone.

Farnetti Vittorio di Romolo e di Caldo Emilia, nato a Maddaloni (Napoli) il 7 maggio 1905, tenente in s.p.e. — Comandante di compagnia coloniale, durante tre giornate di aspro combattimento contro munite posizioni avversarie, dimostrava sprezzo del pericolo ed alto valore portandosi nei posti più esposti per meglio dirigere l'azione del suo reparto ed essere di esempio ai suoi ascari.

Franco Pietro di Arcangelo e di Blanda Maria, nato a Messina il 21 settembre 1907, sottotenente medico di complemento. — Sottotenente medico di una colonna fortemente premuta dai ribelli, avuto notizia che un ufficiale era rimasto gravemente ferito, di propria iniziativa usciva dalla linea seguito dall'infermiere, salvando col suo pronto intervento l'ufficiale da sicura morte. Esempio di coraggio e sentimento del dovere.

Marocco Domenico fu Giovanni e di Bruni Elvira, nato a Supino (Frosinone) il 20 agosto 1907, tenente di fanteria in s.p.e. — Ufficiale addetto al comando di una colonna, in tre giorni di combattimento dava prova di spiccate doti di coraggio e sprezzo del pericolo, nel percorrere il terreno battuto dalla fucileria nemica, per mantenere il collegamento fra i reparti in linea. Incaricato più tardi, del comando di un distaccamento di due compagnie coloniali, in un attacco contro forti formazioni ribelli benchè ferito, dimostrava doti di animatore, di trascinatore e di coraggio.

Messeni Ettore fu Emanuele e di Lepore Petronilla, nato a Rutigliano (Bari) il 26 ottobre 1907, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante un aspro combattimento si lanciava all'assalto contro numerose forze ribelli inseguendole ed infliggendo loro gravi perdite.

Monti Clemente di Francescangelo e di Berta Eugenia, nato a Torino il 3 giugno 1912, sottotenente. — Di scorta con la propria mezza compagnia ad un comando di colonna, lanciavasi alla testa del proprio reparto contro il nemico, attirando sopra di sé la reazione avversaria. In altra grave successiva contingenza, di propria iniziativa, portavasi alla testa dei suoi ascari contro gli avversari che tentavano di accerchiare lo stesso comando di colonna, costringendo il nucleo al ripiegamento.

Nobile Armando fu Alfonso e di Di Gioia Maria, nato a Napoli il 17 agosto 1895, tenente in s.p.e. — Alla testa di una compagnia fucilieri, contrattaccava alla baionetta forti nuclei ribelli, irrompenti da una fitta boscaglia, sventando una pericolosa minaccia avversaria sul fianco della colonna in marcia e costringendo il nemico alla fuga.

Schiaretti Igino di Lanfranco e di Colombi Virginia, da Parma, sottotenente di fanteria di complemento. — Subalterno di compagnia coloniale partecipava ad una sortita da posizione premuta dai ribelli, guidando il proprio reparto con perizia e calma nell'urto violentissimo. Avuto la compagnia l'ordine di rientrare nella posizione, ne copriva il ripiegamento reso difficile dal trasporto di ufficiali e gregari morti e feriti, dando prova di capacità, fermezza e coraggio.

Spano Lucio di Giovanni e di Oleno Eva, nato a Roma il 29 ottobre 1911, tenente di fanteria (b) in s.p.e. — In più giorni di combattimento, al comando di una compagnia, riusciva sempre ed ovunque ad avere sopravvento sui ribelli, costantemente animando le azioni con l'esempio del suo slancio e del suo valore.

Tella Giulio di Eliseo e di Bucci Maria, nato a Sassano (Campobasso) il 1° dicembre 1900, tenente di complemento. — Comandante di compagnia coloniale, durante tre giornate di aspro combattimento guidava con serena fermezza ed alto valore i suoi ascari, incuorandoli con l'esempio e con il suo valore.

CROCE DI GUERRA

Alessandri Alessandro di Vincenzo e di Guerrini Bruna, nato a Ferrara il 5 luglio 1909, sottotenente. — Comandante di una compagnia fucilieri, con abile manovra impediva a numerosi nuclei ribelli di contrastare, in zona boscosa, la marcia della colonna. Già distintosi in precedenti combattimenti.

Ambrosio Vincenzo di Giuseppe e di Lafortuna Emilia, nato a Roma il 14 luglio 1913, addetto di governo nel ruolo direttivo coloniale. — Funzionario civile, offriva spontaneamente la propria collaborazione al comandante di un presidio militare in momenti particolarmente delicati, durante lo svolgimento di un ciclo operativo. Partecipava quindi ad un contrattacco sferrato da una nostra banda contro nuclei di ribelli, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo.

Antonioli Franco fu Giuseppe e di Brianzi Mercedes, nato a Siena il 13 gennaio 1910, tenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia, durante un ciclo di intensa attività operativa, confermava in più scontri contro i ribelli le brillanti doti di capacità e ardimento, che lo avevano distinto per tutta la campagna Italo-Etiopica. Rimasta la sua mezza compagnia isolata per proteggere il movimento dei reparti avanzati, respingeva gli insidiosi ritorni offensivi di numerosi gruppi di ribelli fino al definitivo sopravvento su di essi. Esempio costante di tenacia ed ardire.

Brollo Elio di Ugo e di Barazzutti Margherita, nato a Gemona del Friuli (Udine) il 4 gennaio 1914, sottotenente di artiglieria complemento. — Con una sezione di artiglieria al seguito di una brigata coloniale, durante violenti combattimenti contro i ribelli, sotto fuoco di mitragliatrici e fucileria avversaria, dava esempio ai propri dipendenti di calma e sprezzo del pericolo.

Carella Ottorino fu Nicola e di Traversa Porzia, nato a Bari il 12 novembre 1895, capitano. — Con alto senso del dovere, impegnava, d'iniziativa, i ribelli che tentavano di attaccare la retroguardia della colonna contribuendo alla buona riuscita dell'azione.

Cattalani Raniero di Antonio e di Giannantonio Nazzarena, nato a Monte Porzio (Pesaro) il 2 marzo 1904, sottotenente medico di complemento. — Durante tre giorni di aspro combattimento si prodigava instancabilmente per soccorrere i feriti, portandosi, incurante del pericolo, nelle prime linee per meglio prestare la sua opera.

Cattalani Raniero di Antonio e di Giannantonio Nazzarena, nato a Monte Porzio (Pesaro) il 2 marzo 1904, sottotenente medico di complemento. — Verificatosi uno scontro con i ribelli presso una compagnia distaccata cinque km. dalla sede del battaglione, benchè febbricitante, volontariamente, attraversava la zona pericolosa del combattimento e si prodigava poi con abnegazione ed alto senso del dovere nella cura dei feriti sul posto della lotta.

Cavatorta Vincenzo di Pietro e di Marazzi Maria, nato a Corniglio (Parma), il 29 marzo 1911, tenente. — Comandante di una compagnia fucilieri, con abile manovra impediva ai ribelli di contrastare la marcia del battaglione. Successivamente alla testa della compagnia, attaccava alla baionetta e con bombe a mano numerosi ribelli, riuscendo a sventare la minaccia su un fianco della retroguardia.

D'Amelio Mario di Pasquale e di Cerabona Emilia, nato a Castronuovo di S. Andrea (Potenza), sottotenente di fanteria. — Comandante di banda di retroguardia, sorpreso da intensa fucileria di gruppi di ribelli appostati in posizione dominante, che avevano già procurato perdite alla colonna di iniziativa muoveva al contrattacco accerchiando e distruggendo i nemici. Raggiungeva poi il grosso della colonna fugando altri avversari e catturando armi e prigionieri.

D'Antona Vincenzo fu Fausto e di Accardi Rosaria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 21 ottobre 1910, sottotenente di fanteria. — Comandante di banda di retroguardia alla colonna, durante violento scontro contro forti gruppi di ribelli appostati in fitta boscaglia ricacciava numerosi nemici che cercavano mettere lo scompiglio nelle salmerie, provocando loro sensibili perdite e catturando armi.

De Dionigi Daniele di Alfonso e di Tonarelli Maria, nato a Cremona il 1° agosto 1916, sottotenente di complemento. — Compiva un'audace marcia in territorio occupato dai ribelli infliggendo loro gravi perdite e recuperando il prodotto di una razzia. Durante lo svolgersi dell'azione dimostrava coraggio non comune e fermo contegno per assicurarsene il pieno successo. Già distintosi in altri colpi di mano.

Fenili Camillo fu Angelo e fu Nessi Camilla, nato a Bergamo l'11 novembre 1904, tenente di complemento. — Comandante di una sezione mitragliatrici, d'iniziativa si portava all'altezza di una compagnia fucilieri lanciata al contrattacco e col fuoco delle proprie armi, in zona scoperta e battuta, appoggiava validamente l'azione dei fucilieri infliggendo gravi perdite all'avversario.

Fiorentini Felice di Colombo, nato a S. Pietro in Casale (Bologna) il 5 settembre 1909, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di plotone mitraglieri, durante aspro combattimento contro una munita posizione tenuta dai ribelli, portava le sue armi in posizione fortemente battuta, riuscendo ad infliggere all'avversario sensibili perdite. Nei giorni successivi incaricato di riorganizzare il rifornimento munizioni verso la prima linea, assolveva bene il compito affidatogli, dando prova di coraggio e di sprezzo del pericolo.

Giunta Antonino di Rocco e fu Rosalia Bruno, nato a Napoli il 12 novembre 1908, tenente di fanteria di complemento. — Comandante di una compagnia fucilieri, in una azione di retroguardia in cui la compagnia si trovava seriamente impegnata, riusciva a sottrarsi alla pressione del nemico, dando prova di pronta iniziativa e di serena calma di fronte al pericolo.

Iarussi Idulcrico di Nicola e di Fanghella Giovanna, nato a Monteodorisio (Chieti) il 9 aprile 1906, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale in avanguardia, delineatosi improvvisamente un attacco di rilevanti forze nemiche sul fianco della testa della colonna, con calma e perizia, fronteggiava la situazione, dando tempo al proprio comandante di compagnia di reagire efficacemente. Contrattaccava quindi i ribelli, infliggendo loro gravi perdite.

Pelaggi Giuseppe di Gregorio e di Arone Isabella, nato a Torre di Ruggiero (Catanzaro) il 29 dicembre 1910, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante un lungo e faticoso ciclo di operazioni contro ribelli si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo.

Pinna Renzo di Giulio e di Molinero Maria, nato a Sassari il 3 marzo 1912, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, con abile manovra di fuoco e movimento, impediva a numerosi nuclei ribelli, di contrastare in zona boscosa, la marcia della colonna.

Raheli Americo di Pietro e fu Manta Assunta, nato ad Alezio (Lecce) il 3 giugno 1908, sottotenente medico. — Ufficiale medico di un battaglione coloniale, in una giornata particolarmente combattuta, medicava feriti in prima linea, incurante del pericolo, dimostrando alto senso umanitario e del dovere, nonchè grande coraggio.

Rosolen Bruno di Luigi e di Anzil Margherita, nato a Gorizia il 5 dicembre 1912, tenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante l'attacco di una posizione nemica si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo, raggiungendo brillantemente l'obiettivo assegnatogli. Il giorno successivo nel rastrellamento di una zona infestata da gruppi ribelli, agiva con decisione e perizia, infliggendo loro gravi perdite.

Stendardo Arturo di Carlo e fu Galluccio Concetta, nato a Napoli il 6 novembre 1909, sottotenente di complemento. — Ufficiale esploratore, durante tre giorni di aspro combattimento forniva al comandante preziose informazioni sul nemico. Durante l'azione dimostrava calma, sereno sprezzo del pericolo, infondendo ai dipendenti fiducia e coraggio con il suo personale esempio.

Tella Giulio di Eliseo e di Bucci Maria, nato a Sessano (Benevento) il 3 dicembre 1900, tenente di complemento. — Comandante di compagnia in due giornate di scontri con i ribelli presso il torrente dell'abbeverata dei quadrupedi e del rifornimento acqua, impiegava con perizia ed accorgimento truppa e materiali, infliggendo al nemico numerose perdite e costringendolo alla ritirata. Personalmente noncurante del fuoco nemico, con coraggio, spirito di sacrificio ed alto senso del dovere si recava con pochi ascari a prendere un buluc basci rimasto ferito nel torrente e riportava le armi e gli indumenti di un altro ascari rimasto ucciso.

(465)

Regio decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio 131.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Famulari Luigi fu Giuseppe e di Grimaldo Maria Maddalena, nato ad Antillo (Messina) il 31 marzo 1912, capo manipolo. — Valoroso comandante di banda, impegnatosi in aspro combattimento contro rilevanti forze di predoni e benchè due volte ferito, guidava i suoi gregari con slancio e perizia, riuscendo a debellare l'avversario al quale infliggeva notevoli perdite. Durante l'inseguimento, colpito gravemente per la terza volta, non desisteva dallo incitare i propri uomini alla lotta, finchè cadeva esausto per la gravità delle ferite riportate. Esempio di dedizione al dovere e di elette virtù militari.

Mazzoncini Renzo di Ubaldo e di Bocchetti Luigia, nato a Ferrara il 23 luglio 1914, sottotenente complemento. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, con impeto e sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi ascari respingeva e inseguiva a colpi di bombe a mano e all'arma bianca, un numeroso gruppo di ribelli che tentavano di assalire la colonna, infliggendogli forti perdite.

Pelloni Raffaele di Edoardo e di Cadaldi Pierina, nato a Como il 30 agosto 1912, sottotenente complemento. — Ufficiale ardimentoso dotato di brillanti qualità di comandante. In un'aspra prova contro preponderanti forze avversario confermava le sue magnifiche doti di cavaliere audace e di combattente valoroso caricando due volte il nemico che, terrorizzato cedeva alle nostre armi vittoriose. Esempio di coraggio e di combattività.

Quaranta Vincenzo fu Angelo e fu Amalia Capuano, nato il 16 giugno 1893 a Serracapriola (Foggia), maggiore in s.p.e. — Incaricato del comando di una colonna celere cui veniva affidato il compito principale di un'azione contro imbaldanzite formazioni ribelli, dava

prova di capacità di comandante, di energia, sangue freddo, riuscendo con la disciplina che sapeva ottenere dai dipendenti e poi con la foga che infondeva negli stessi, trascinati in un travolgente contrattacco, a infliggere all'avversario una dura lezione che ne fiaccava per sempre ogni velleità.

Rizzotti Giovanni fu Silvio e di Toso Edvige, nato a Verona il 18 febbraio 1906, tenente medico di complemento. — Partecipava volontariamente ad un'azione e durante questa chiedeva ed otteneva di condurre una banda per aggirare un fianco del nemico. Arditamente lanciavasi alla testa della banda stessa trascinando i dubat e suscitando in essi ammirazione ed entusiasmo per lo sprezzo del pericolo dimostrato. Con la sua azione contribuiva efficacemente alla ritirata del nemico. Ufficiale entusiasta che alla sua opera di medico accoppia ardore e slancio di magnifico combattente.

Troise Enrico di Luigi e di Flora Luciana, nato il 6 febbraio 1914 a Napoli, aiutante coloniale del Ministero dell'Africa Italiana (*alla memoria*). — Funzionario di Governo, ardito e coraggioso, partecipava con i gregari di una banda, al rastrellamento in territorio infestato da predoni. Attaccato da forze preponderanti, si lanciava alla testa dei suoi uomini, al contrattacco di una grossa formazione di avversari che riusciva a disperdere. Ferito mortalmente immolava la sua giovane esistenza per la grandezza della Patria. Esempio di dedizione al dovere, sprezzo del pericolo ed elevato spirito di sacrificio.

Ogbù Gheremariam, ascari (07663,A). — Già distintosi per capacità e valore; comandante di un esiguo nucleo lo guidava con slancio e perizia in un'azione contro formazioni ribelli e benchè colpito dal fuoco avversario, chiedeva di non abbandonare il posto della lotta. Rimasto nuovamente ferito in un assalto corpo a corpo, non desisteva dall'incitare i dipendenti a combattere, finchè colpito una terza volta ed esausto di forze, veniva allontanato dalla linea, manifestando il suo rammarico per dover lasciare il reparto. Esempio di eletto virtù militari.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bocca Magno fu Giuseppe e fu Bertora Vittoria, nato a Pozzolo Formigaro (Alessandria) il 5 novembre 1891, direttore di Governo. — In commutazione della croce di guerra al valor militare di cui al R. decreto 6 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1940-XVIII, registro 5 A I., foglio 366. — Quale direttore superiore degli affari politici del Governo dell'A.O.I. eseguiva numerosi sopraluoghi nei territori dello Scioa, attraverso zone infestate dai ribelli preoccupandosi sempre della riuscita delle missioni affidategli e mai dei rischi personali ai quali andava incontro. In occasione di un grave episodio di ribellione, affrontava la delicata situazione con energia e fermezza e la risolveva dimostrando alto senso del dovere, cosciente ardimento e sereno sprezzo del pericolo.

Absciro Gurà, ascari (00102). — Servente ad un pezzo, durante un combattimento ferito da pallottola ad un orecchio, rifiutava di recarsi al posto di medicazione, rimanendo sereno al proprio pezzo fino al termine dell'azione.

Adum Abdalla III, muntaz (62343). — Capo pezzo, con ammirevole sprezzo del pericolo, in posizione scoperta e violentemente battuta da fuoco di fucileria nemica, dava esempio di fermezza e sereno coraggio.

Alì Abdulla buluc basci (29376). — Capo pezzo, con ammirevole sprezzo del pericolo, in posizione scoperta e violentemente battuta da fuoco di fucileria nemica, dava esempio di fermezza e sereno coraggio.

Gherenzè Ogbasten, muntaz (52477). — Capo arma mitraglieri, durante un violento combattimento, accortosi che un nucleo di ribelli cercava di avvicinarsi al fianco della batteria in posizione, si portava d'iniziativa con la propria arma in posizione fortemente battuta e con raffiche bene aggiustate provocava la fuga del nemico infliggendogli gravi perdite.

Mahari Chiflè, buluc basci (43163). — Capo squadra dello scaglione munizioni, durante un violento attacco sferrato dalla brigata, assicurava il rifornimento munizioni alla linea dei pezzi, in posizione scoperta e battuta da nutrito fuoco di fucileria avversaria; ferito, rinunziava di lasciare il reparto ed assolveva le sue mansioni sino alla fine del combattimento.

Mohamed Ussen, buluc basci (28128). — Capo pezzo, con ammirevole sprezzo del pericolo, in posizione scoperta e violentemente battuta da fuoco di fucileria nemica, dava esempio di fermezza e sereno coraggio.

Said Giohar, sciumbasci (9118). — Durante un combattimento contro rilevanti forze nemiche, mentre la batteria in posizione scoperta era fatta segno a violento e nutrito fuoco nemico, si portava da un pezzo ad un altro, animando ed incitando gli ascari con la parola e con l'esempio.

CROCE DI GUERRA

Meucci Elvino di Romolo e di Milta Frosali, nato a Terranuova Bagni (Arezzo) il 2 aprile 1912, tenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale durante un violento combattimento precedendo ed animando i suoi uomini li conduceva con serenità a sprezzo del pericolo all'assalto di forti nuclei ribelli.

Santoro Giuseppe fu Vito e di Elvira Petrangeli, nato a Monte Murro (Potenza) il 27 febbraio 1911, sottotenente di complemento. — Durante un violento combattimento nel quale era seriamente impegnato il suo reparto, per primo, precedendo la propria mezza compagnia, dava prova di calma, sereno cosciente sprezzo del pericolo.

Araià Gheremedin, muntaz (49226). — Durante un violento e lungo combattimento, dava prova di entusiasmo, coraggio e sprezzo del pericolo, prodigandosi per assicurare il rifornimento munizioni alla batteria.

Mussa Amed, muntaz (118443). — Durante un violento e lungo combattimento, dava prova di entusiasmo, coraggio e sprezzo del pericolo, prodigandosi per assicurare il rifornimento munizioni alla batteria.

Ogbasten Uoldegherghis, buluc basci (47247). — Durante un violento e lungo combattimento, dava prova di entusiasmo, coraggio e sprezzo del pericolo, prodigandosi per assicurare il rifornimento munizioni alla batteria.

Uollemariam Tzegai, buluc basci (44343). — Durante un violento e lungo combattimento, dava prova di entusiasmo, coraggio e sprezzo del pericolo, prodigandosi per assicurare il rifornimento munizioni alla batteria.

(466)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 84.

Autorizzazione al Ministro per la marina ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite massimo di lire due miliardi, in aggiunta alle somme già stanziate per le spese predette.

Art. 2.

Gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41 in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1 non potranno superare L. 1.500.000.000 e saranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti.

Gli stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti a partire dal 1° luglio 1941-XIX.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 85.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ing. Luciano Toso Montanari », con sede presso la Regia università di Bologna.

N. 85. R. decreto 12 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Ing. Luciano Toso Montanari », con sede presso la Regia università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello approvato con R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1503, che è abrogato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 86.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Matera.

N. 86. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 87.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Francavilla a Mare (Chieti).

N. 87. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Francavilla a Mare (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 88.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Beati Morti, in Lacedonia (Avellino).

N. 88. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Beati Morti, in Lacedonia (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 89.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Vercelli.

N. 89. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Santa Chiara » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 dicembre 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Santa Chiara », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Di Fiore Antonio di Salvatore, alla partita 1358, foglio di mappa 198, particelle 24, 27, 6-*a*, 6-*c*, (terreni) e particelle 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23-1, 23-2, 36 e 37 (fabbricati e corti) per la superficie di Ha. 211.18.42 e l'imponibile di L. 14.241,79.

La proprietà confina: a nord, con proprietà Vasaturo e Gioia Antonio; ad est, con terreni di Primavera Giuseppe e piccole proprietà di diversi; a sud, con strada nazionale Foggia-Cerignola; ad ovest, con proprietà di Gioia Vito e Vasaturo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento:

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Santa Chiara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) da essa offerta come

indennità e non accettata dagli aventi diritti, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 204. — D'Elia

(831)

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 novembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Paternostro Rosalia di Graziano, foglio di mappa 10, particelle 42 e 95 per la superficie complessiva di Ha. 1.19.63 e con l'imponibile di L. 119,63;

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale delle « Cento Moggia », con la proprietà Troiano Giulia di Giuseppe, con la proprietà Foresta Antonio di Felice, con la proprietà Carlino Antimo e Clemente fu Giovanni, con la proprietà della Parrocchia di Brezza;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 205. — D'Elia

(828)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta comune di Grazzanise, al foglio di mappa 11, particelle 11 e 36 per la superficie complessiva di Ha. 0.43.33 e con l'imponibile di L. 43,33.

Il suddescritto fondo è diviso in due appezzamenti contraddistinti in catasto con la particella 11 del foglio di mappa 11 e con la particella 36 dello stesso foglio di mappa 11.

Il primo confina con la proprietà Cerchiello Vincenzo fu Giovanni, con la proprietà Carlino Antimo fu Martino, con la proprietà Lanna Agostino fu Luigi, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cerchiello Giovanni fu Gennaro e figlio.

Il secondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la strada comunale « Altura » con la proprietà Cerchiello Giovanni fu Gennaro.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasferimento colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 206. — D'ELIA

(829)

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 dicembre 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Foresta Francesco di Domenico, livellario al comune di Grazzanise, al foglio di mappa 10, particella 91, per la superficie di Ha. 1.66.90 e con l'imponibile di lire 166,90.

Il suddescritto fondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la strada comunale « Quota Altura ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta con indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 207. — D'ELIA

(830)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1940-XVIII.

Modificazioni al decreto Ministeriale 19 gennaio 1939 relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore dell'industria;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, che detta norme integrative al predetto decreto n. 1765;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, per l'esecuzione dei predetti decreti n. 1765 e n. 2276;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1939-XVII, registro n. 6 Finanze, foglio n. 280, con il quale è stata disciplinata la gestione dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dello Stato;

Vista la delega contenuta nell'ultimo comma dell'art. 48 del predetto R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

Considerata la necessità di modificare le modalità della gestione dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dello Stato stabilite con il suddetto decreto Ministeriale 19 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 19 gennaio 1939, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — I dipendenti delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, del R. decreto 15 dicembre 1936-XIV, n. 2276, e del regolamento

approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, in quanto applicabili, e con le norme contenute nel presente decreto.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 18 del predetto R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Art. 2. — L'assicurazione del personale statale è attuata dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna Amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato.

Alla fine di ogni trimestre le Amministrazioni statali rimborsano all'Istituto nazionale fascista assicurazione infortuni sul lavoro, su presentazione degli elenchi contabili e dei documenti giustificativi, l'importo delle prestazioni assicurative di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e successive modificazioni.

Alla fine di ogni esercizio finanziario le Amministrazioni suddette provvedono a rimborsare all'Istituto le spese di amministrazione, nonchè quelle mediche, chirurgiche e per la fornitura degli apparecchi di protesi

La misura di tale rimborso è determinata, per ogni esercizio finanziario, in base alle risultanze del bilancio consuntivo dell'I.N.F.A.I.L. dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni sulla proposta dell'Istituto.

Art. 2.

Le norme contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro per le corporazioni* CIANETTI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(839)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura del cinghiale nella zona del comune di Cerveteri in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente alle località Monti di Mancini, Poggio la Mandria e Monte Tosto in territorio del comune di Cerveteri (Roma) il cinghiale viene annoverato, fino al 10 marzo p. v., tra gli animali nocivi allo scopo di consentirne l'uccisione, per ragioni di protezione delle colture agrarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società Anonima Triestina Industria Vetraria, con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1940-XIX, col quale fu sottoposta a sequestro la Società Anonima Triestina Industria Vetraria, con sede a Milano;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto 25 novembre 1940-XIX, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Anonima Triestina Industria Vetraria.

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Amilcare Preti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio successivo, registro 4, foglio 276, l'ing. prof. Salvatore Aurino viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli in sostituzione del dott. ing. Eugenio Marino deceduto.

(841)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 16 aprile 1940-XVIII, il notaio dott. Carlo Malaguti di Gaetano, residente ed esercente in Monzuno (Bologna), è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Bologna.

Roma, addì 25 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(842)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 marzo 1941-XIX - N. 51

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,61
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7 6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10 1297	—
Polonia (Zloty)	381 68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,85
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51 30
Id. 5,00% (1935)	91 40
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72 325
Id. Id. 5,00% (1936)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94 90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,425
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 marzo 1941-XIX - N. 52

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,57
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,05
Id. 3,50% (1902)	70,975
Id. 3,00% Lordo	51,40
Id. 5,00% (1935)	91,95
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,70
Id. Id. 5,00% (1936)	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,20
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,275
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,725
Id. Id. 5 % Id. 1949	97,525

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, 5 settembre 1938-XVI, n. 1447 e la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi o nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera n. 3941-1175.2.5-1.3.1 del 21 gennaio 1941-XIX, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, di un concorso per esami a 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - o alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne domanda allegando, a corredo, oltre ai documenti già prodotti ma scaduti di validità, una dichiarazione della competente autorità militare dalla quale risulti che il richiedente non potè sostenere le prove relative al precedente concorso in causa del servizio militare.

Le Intendenze, provveduto tempestivamente, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, riportati alle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono elevati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio civile dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936, 427 del 1937 e 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922-I, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati con straniere, da cui risulti se essi abbiano o meno ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio venne celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

13) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario da indicarsi nella domanda. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

14) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo e autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del sopra citato Regio decreto-legge, un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie, e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ai concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185. e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tali prove potranno partecipare anche coloro i quali comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè agli idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*), e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 a mente della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre all'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 426,79 mensili lorde, oltre alla aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Nozioni di diritto costituzionale.
2. - Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

Principi di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie.

1. - Nozioni generali di procedura civile.
2. - Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. - Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.
4. - Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
5. - Nozioni di statistica.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(857)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, 5 settembre 1938-XVI, n. 1447 e la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa la estensione, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 214, circa la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo, in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera 21 gennaio 1941-XIX, n. 3941-1175.2.5/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento, con la procedura d'urgenza, di un concorso per esami a 100 posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo C), al quale sono ammesse le donne per non oltre venti posti. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-II, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico. Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali conseguirono il grado di ufficiali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - o alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne domanda allegando, a corredo, oltre ai documenti già prodotti ma scaduti di validità, una dichiarazione della competente autorità militare dalla quale risulti che il richiedente non potè sostenere le prove relative al precedente concorso in causa del servizio militare.

Le Intendenze di finanza, provveduto tempestivamente, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportati alle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono elevati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio civile dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936, 427 del 1937 e 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922-I, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922-I, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e sarà ritenuto valido anche se portante la firma di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà però ritenuto valido se firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario facente funzione del segretario federale mobilitato. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari; saranno però ritenuti validi se firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati con straniere, da cui risulti se essi abbiano o meno ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio venne celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

13) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario da indicarsi nella domanda. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o dal notaio;

14) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo e autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dai candidati che siano impiegati di ruolo della pubblica Amministrazione.

I candidati, in servizio straordinario presso l'Amministrazione dello Stato, dovranno invece produrre, ai fini dell'applicazione del sopra citato R. decreto-legge, un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario nonchè la durata e la natura del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

I candidati che risiedono nelle Colonie, e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova, negli uffici provinciali del Tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, o in quelle che eventualmente potranno essere stabilite per i richiamati alle armi che si trovino in terre d'oltremare.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tali prove potranno partecipare anche coloro i quali comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni o modificazioni, dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e della legge 2 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra ed infine agli idonei coniugati con o senza prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nonchè nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza d'altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova, nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24, a mente della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre all'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è di L. 259,13 mensili lorde, oltre alla aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1) Componimento italiano.

Parte seconda.

1) Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Carta del lavoro.

4) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

5) Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(858)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.